

Avviso di notifica per pubblici proclami ex art. 41 cod. proc. amm.

Adempimenti al decreto presidenziale Consiglio di Stato del 01.08.2025 n. 487/2025

§§§§§

Con decreto Presidenziale del 01.08.2025 n. 487/2025, in accoglimento dell'istanza ex art. 41 comma 4 cod. proc. amm. proposta dall'appellante, è stato disposto che:

“Considerata, nel caso di specie, l’oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami possa essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso*
- contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a trenta giorni continuativi nella sezione dedicata del sito internet dell’Amministrazione prima indicata o comunque in una sezione dello stesso sito facilmente accessibile ai soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell’ulteriore termine perentorio di giorni dieci dalla effettuazione della stessa”.

§§§§§

In ottemperanza alle prescrizioni di cui al suddetto decreto si riporta quanto di seguito ai fini della richiesta pubblicazione nel sito internet della Presidenza del Consiglio.

1. Nominativo appellante: Ing. Giuseppe Marzullo;

2. – Amministrazioni appellate:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche di coesione;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto “RIPAM”;
- Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PP.AA. FORMEZ P.A;

L’appello è stato altresì notificato al **controinteressato** a mezzo posta elettronica certificata al seguente soggetto, già destinatario di notifica del ricorso in primo grado e non costituiti nel relativo giudizio innanzi il TAR:

- Laura Maringhini;

Si elencano di seguito gli ulteriori soggetti controinteressati, così come risultanti della graduatoria finale di merito **B6 (SIC)** validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 6.05.2025, pubblicate sul sito “inPa.gov.it” in data 07.05.2025:

1 ZITO STEFANO

2 ANASTASI BARBARA GIOVANNA

3 MARRA ANTONIO

4 SEMINARA MARIA VITA

5 CARLINO GIULIANA

6 RINALDI MICHELE MARIA

7 LI VOLSI FILIPPO

8 PARISI DAVIDE

- 9 LEOTTA SERENA
- 10 DI MINO SERENA
- 11 PIROSA ANGELA
- 12 BONVISSUTO CHIARA
- 13 AZZOLINA GIOVANNI
- 14 RANDO IVAN GIUSEPPE
- 15 NALBONE DAVIDE
- 16 PULEO VINCENZO
- 17 PATTI SALVINO
- 18 LA LOGGIA PIETRO PAOLO MICHELE PREZIOSO
- 19 ANTONA STEFANIA
- 20 MICELI GASPARE
- 21 FURNO FRANCESCA
- 22 D'ARCAMO LAURA
- 23 RAPPAZZODARIO
- 24 CASSIA LUISA
- 25 SCIBILIA PIETRO FABIO
- 26 CALCAVECCHIO ELISA
- 27 FALDETTA CARMELO
- 28 FARERI GIULIA MARIA BARBARA
- 29 TERRANOVA LAURA
- 30 AMICO ROBERTA

31 GRAZIANOANTONIO

32 TOMARCHIO ROSARIA

33 RAPISARDA ANDREA NICOLAS

34 DISTEFANO GIUSEPPE

35 PIRRONE GIOVANNI

36 LOMBARDO MARIANNA

37 GIUGNO ALESSANDRO

38 VENTURA GIOVANNI

39 PENNACCHIO GABRIELE

40 AMANTEA GIORGIO

41 DI MAURO FABRIZIO

42 TUFANO SAVERIO

43 GENNA GIUSEPPE

44 PARISI ANGELO

45 CAVALLARO GIORGIO

46 BATTAGLIA MARIA ELENA

47 LA DELIA PAOLO

48 DAINO ELEONORA

49 CANNISTRÀ CRISTIANA

50 CATANIA SALVO

51 VILLARI GIOVANNI

52 SCHILLACI LOREDANA

- 53 TERESI SALVATORE
- 54 MASSIMILLA FEDERICA
- 55 CAMMARATA MAURIZIO
- 56 MARRALI ALESSIO
- 57 CASTAGNOLO DARIO
- 58 CIUPPA FRANCESCA
- 59 VOLPE ANTONIO
- 60 ARCERITO MAURIZIO
- 61 FISCHER ELIANA
- 62 PETRALIA DAVIDE
- 63 STAGNITTIMARTINA
- 64 CORALLO FABRIZIO
- 65 BENISTATININA
- 66 RUSSO SERENA
- 67 CANNATA FERNANDO
- 68 GIAMBRUNO TANJA
- 69 ARNAO GABRIELE
- 70 MONTERA GIULIANA
- 71 REINA CHIARA
- 72 CATALDO ALBERTO ROSARIO
- 73 PRIOLO ANGELO
- 74 SCAFFIDI ARGENTINA FRANCESCO

75 GALETTO LUISA MARIA

76 GAMMINO ANGELO

77 CUTTITTA BENEDETTO

78 SAPIENZA MANUELA

79 SPANÒ VIVIANA

80 PICARELLA OLGA

81 REALE EMANUELA

82 LOMBARDO SALVATORE

83 RUGGIERI GIUSEPPE

84 LI ROSI DAVIDE

85 PINIZZOTTO SALVATORE

86 TORNABENE FILADELFO

87 BASILICO IVANA

88 BORDONARO ANDREA

89 MOSCHETTO GRAZIA

90 LUPO SIMONA

91 CAMPANELLA RAFFAELLA

92 DI SIMONE VIVIANA

93 NICOLOSI MARIO SALVATORE

94 SAPIENZA SAMUELE

95 VITAGGIO BALDASSARE

96 PUGLISI GIUSEPPE

97 DI GRISTINA MAURO

98 DENARO ANGELA

3. Atti impugnati in primo grado:

- il Bando del Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni, secondo le ripartizioni di cui agli allegati al bando di concorso pubblicato in data 08.10.2024;
- la scheda della valutazione complessiva attribuita al Dott. Giuseppe Marzullo;
- ogni atto presupposto all'atto di valutazione della prova scritta e relativo alla formazione stessa della scheda di valutazione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- la graduatoria definitiva pubblicata in data 07.05.2025 sul sito www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi dei soli vincitori;

4. Provvedimento giurisdizionale impugnato innanzi il Consiglio di Stato nel giudizio R.G. n. 6370/2025.

Sentenza n. 5066/2025 pubblicata e comunicata in data 11.03.2025, mai notificata, con la quale il Tar Lazio, sezione Quater Ter, ha respinto il ricorso n. 838/ 2025 proposto dall'Ing. Giuseppe Marzullo.

5. Sunto dei motivi di appello.

L'appello è affidato ad un unico motivo quale ***errore in iudicando*** ed ***omissione di pronuncia*** non avendo correttamente applicato il Tar Lazio, autorità di primo grado, la normativa di riferimento ed i principi di diritto da codesto Ec.mo Consiglio di Stato già espressi e consolidati e sulla cui applicazione ha omesso di pronunciarsi.

I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990; Eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento delle norme di legge e dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della “Par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato al candidato i quesiti situazionali nn. 8 e 10 e i quesiti n. 2, n.6, n.11, n.12, n. 14, n.16, n. 28, n. 38 del questionario che si assumono illegittimi perché mal posti, fuorvianti, ambigui, contraddittori sia nella loro formulazione che nelle soluzioni prospettate.

Si contestavano in seno al ricorso di primo grado i quesiti: n. 2, n.6, n.8, n.10, n.11, n.12, n. 14, n.16, n. 28, n. 38 del ricorrente, in quanto incompleti, mal posti, ambigui e fuorvianti per le ragioni che si avuto cura di chiarire nel ricorso di primo grado.

Si ricordava in atti il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, come da recente sentenza di codesta Autorità, Consiglio di Stato, sezione 4 del 19 marzo 2024 n. 2649 e relativi riferimenti giurisprudenziali, richiamata e confermata anche da più recenti pronunce (Consiglio di Stato, sentenza n. 178/2025).

Sostiene il Consiglio di Stato, proprio in un caso di un concorso curato dalla medesima commissione interministeriale Ripam, oggi parte resistente, con selezione a risposte multiple che “ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione **chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"**” (così, anche Cons. Stato, 1 agosto 2022, n. 6756).

La P.A., per il tramite della commissione, “non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.).

Si afferma ancora ed addirittura nella medesima sentenza n. 6756/2022, come non possa ritenersi nemmeno condivisibile la tesi secondo cui sulle valutazioni scientifiche, suscettibili di opinabilità sia precluso un sindacato del giudice amministrativo stante che il giudice amministrativo non potrebbe far valere, sulla base di un mero criterio di opinabilità, un proprio assunto tecnico o addirittura dogmatico da sostituire a quello eletto

dalla pubblica amministrazione, stante il suo palese contrasto con il principio di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva anche a fronte di valutazioni tecnico-discrezionali. Il giudice amministrativo può e deve valutare se la pubblica amministrazione, nell'applicare le regole e i principi di una determinata scienza o tecnica, lo abbia fatto correttamente, *iuxta propria principia* appunto, e non in modo manifestamente illogico od erroneo e in contrasto con i dettami del quel particolare sapere specialistico applicato alla vicenda concreta, formulando in sede concorsuale, ad esempio, quesiti ambigui, incerti, contraddittori, che non consentono al candidato di individuare nemmeno una ed una sola risposta corretta.

Sulla scorta di siffatti principi, le formulazioni delle domande esaminate in atto e l'insieme delle risposte proposte dalla commissione assumono evidenti caratteri di illegittimità, poiché non conformi alle prescrizioni giurisdizionali del giudice amministrativo in applicazione dei dettami normativi in materia.

Eppure, il Tar Lazio, si eccepisce in appello, si limita in sentenza ad escludere l'illegittimità di ogni singola risposta poiché, in sintesi, conforme al diritto positivo, nulla sostenendo in ordine alle specifiche doglianze prospettate dal ricorrente.

Dunque, alla luce di quanto ivi sostenuto e dall'accoglimento dei motivi di doglianza, sotto il profilo dell'effetto conformativo scaturente, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. amm, la commissione giudicatrice dovrà attribuire all'odierno ricorrente un ulteriore punteggio di 6,75 in relazione alle risposte fornite ai quesiti oggetto del presente ricorso, con l'attribuzione complessiva di 27,25 punto ed il conseguente superamento della soglia di sbarramento posta con il punteggio di 21,00 e l'inserimento nella recente ed impugnata graduatoria di merito.

6. Testò del ricorso.

Lo svolgimento del processo, ivi compreso il testo del ricorso, può essere seguito consultando il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ricorsi-cds> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo sul quale, attraverso l'inserimento dell'anno (2025) e del numero del ricorso (6370) potrà essere reperita ogni informazione utile.

7. Istanza cautelare.

L'attribuzione al ricorrente del punteggio che legittimamente gli spetta, come illustrato nei motivi di ricorso, utile a superare la soglia di sbarramento assicurerebbe l'inserimento dell'appellante nella graduatoria predisposta dalla parte della Pubblica Amministrazione che sarà usata per l'attribuzione della sede e la presa di servizio a tempo indeterminato, sì che si rende necessario avanzare istanza cautelare collegiale.

8. Allegati.

Ordinanza Presidenziale del 01.08.2025;

Con osservanza.

Palermo, 08.08.2025

Avv. Annalisa Tardino